



Le malattie professionali e gli adempimenti Inail a carico dell'assicurato e del datore di lavoro

a cura di Monica Livella – Funzionario Inail*

Per meglio inquadrare il tema che si intende trattare, giova in premessa ricordare che la malattia professionale si distingue dall'infortunio in quanto la causa che la determina agisce lentamente e progressivamente sull'organismo e deve essere diretta e prevalente, capace cioè di produrre l'infermità in modo esclusivo: la malattia professionale deve essere contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.

Per le malattie professionali deve, cioè, esistere un rapporto causale o concausale diretto tra rischio professionale e malattia. Rispetto agli infortuni, inoltre, la malattia professionale non presenta le stesse caratteristiche di notorietà, anche perché in molti casi non determina astensione dal lavoro.

A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n.179/88 e n.206/88, e come successivamente confermato dal D.Lgs. n.38/00, per malattie professionali devono intendersi sia quelle tassativamente elencate dalla legge, *c.d. tabellate*, contratte nelle lavorazioni indicate (il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia), sia quelle non espressamente elencate, ma di precisa origine professionale, *c.d. non tabellate* (il lavoratore può dimostrare che la malattia di cui è portatore è comunque di origine professionale).

Una disciplina speciale è poi prevista per la silicosi e l'asbestosi, malattie gravi e irreversibili dell'apparato respiratorio.

Quanto sopra evidenzia la complessità della materia, che si riflette anche sulle attività necessarie per l'istruttoria delle varie casistiche da parte dell'Inail e sugli adempimenti a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

L'iter per il riconoscimento della malattia professionale

L'iter di riconoscimento Inail di una malattia professionale inizia con la compilazione da parte del medico (di Patronato, di famiglia, competente) del primo certificato di malattia professionale che il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro **entro 15 giorni**.

Il datore di lavoro ha obbligo di trasmettere all'Inail la denuncia di malattia professionale¹⁹ **entro 5 giorni** dal ricevimento del primo certificato medico, corredata da informazioni in merito alla lavorazione e al rapporto di lavoro (ore lavorate, retribuzione percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti la malattia professionale ecc).

Successivamente, l'Inail inviterà a visita medica il lavoratore per ricostruire l'anamnesi lavorativa e richiederà al datore di lavoro ulteriori informazioni - a seconda del tipo di malattia denunciata - come ad esempio indagini fonometriche, documento di valutazione del rischio e altro.

L'invito a visita contiene normalmente anche l'elenco della documentazione che l'assicurato deve presentare, come il libretto di lavoro, la documentazione sanitaria

* Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

¹⁹ Attualmente la denuncia può essere trasmessa all'Inail anche in formato cartaceo, ma dal giugno 2013 scatterà l'obbligo di invio telematico (vedasi allegato 1 alla circolare Inail n.43/12).

inerente la patologia denunciata, gli accertamenti sanitari preventivi e periodici svolti in azienda ecc. L'Inail, assumendosene l'onere economico, potrà anche richiedere al lavoratore ulteriori accertamenti sanitari.

Come detto, l'impegno del lavoratore varia a seconda che la patologia sia o meno prevista dalle tabelle di legge, in quanto se la patologia è inserita nelle tabelle opera la "*presunzione legale dell'origine professionale*" della malattia, per cui il lavoratore deve dimostrare l'esposizione a una delle lavorazioni tabellate e una malattia ad essa riferibile e non deve fornire la prova del rapporto di causalità²⁰.

Nel caso di malattia non tabellata il diritto alle prestazioni assicurative è invece subordinato alla dimostrazione della causa lavorativa da parte del lavoratore.

Se il lavoratore non svolge più attività lavorativa può presentare direttamente all'Inail la domanda per il riconoscimento.

Il riconoscimento della malattia professionale

L'Inail, in seguito al riconoscimento della malattia professionale, anche con un grado di menomazione non indennizzabile, notifica all'interessato il relativo provvedimento. Se il grado della menomazione è indennizzabile, all'assicurato saranno riconosciute tutte le prestazioni di legge; se il grado della menomazione non è indennizzabile, l'assicurato può chiedere, entro 15 anni dalla presentazione della denuncia di malattia professionale, la revisione per aggravamento delle condizioni psicofisiche originariamente accertate.

In ogni caso alla decisione assunta dall'Inail il lavoratore può presentare opposizione.

La denuncia di malattia professionale

Il datore di lavoro è obbligato all'invio all'Inail della denuncia entro 5 giorni e nel caso in cui la denuncia venga trasmessa *on line* è esonerato dall'obbligo dell'invio contestuale del certificato medico²¹ e sarà l'Inail a richiedere l'invio del certificato medico al datore di lavoro, ma solo nell'ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dal lavoratore o dal medico curante.

Se la denuncia del datore di lavoro non perviene entro i termini di legge si attiva la procedura sanzionatoria secondo le disposizioni vigenti.

In ogni caso, trascorsi 15 giorni dalla richiesta di denuncia al datore di lavoro, l'Inail procede comunque nell'istruttoria della pratica, anche se il datore di lavoro non è più reperibile o se rifiuta di effettuare la denuncia.

La denuncia tardiva all'Inail da parte del datore di lavoro

L'art.53, co.8, del DPR n.1124/65, e s.m.i., prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro in caso di omessa o tardiva trasmissione della denuncia di malattia professionale²².

Come sopra accennato, l'art.52, co.2, del DPR n.1124/65 prevede che la denuncia di malattia professionale sia effettuata dall'assicurato al proprio datore di lavoro entro il termine di 15 giorni dalla sua manifestazione, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo per il periodo antecedente la denuncia.

²⁰ Nel caso di malattia professionale tabellata, se la malattia viene denunciata entro i termini massimi di indennizzabilità indicati nelle apposite Tabelle di riferimento, sussiste la presunzione legale di origine e il lavoratore deve solamente provare lo svolgimento di mansioni rientranti nell'ambito delle lavorazioni tabellate e l'esistenza di una malattia espressamente prevista; nel caso la malattia tabellata venga denunciata oltre i termini massimi previsti se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini massimi previsti fruisce della presunzione legale di origine e deve provare la verifica clinica nei termini della Tabella, se il lavoratore non dimostra che la malattia si è manifestata entro i limiti previsti sarà a suo carico l'onere di provare l'origine professionale della malattia.

²¹ Vedasi D.L. 30 luglio 2010 e approvazione della delibera n.42/12 del Presidente-Commissario Straordinario Inail, concernente la modifica dell'art.53 del DPR n.1124/65.

²² L. n.689/81, D.Lgs. n.124/04, L. n.123/07.

L'art.53, co.5, impone che tale denuncia sia trasmessa a sua volta dal datore di lavoro all'Inail, secondo le modalità indicate dall'art.13 del medesimo DPR, entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia.

La normativa prevede dunque che sia il dipendente ad avviare le procedure per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, ma prevede anche l'ipotesi che il datore di lavoro possa venire "altrimenti a conoscenza" dell'evento.

La presentazione della denuncia da parte del datore di lavoro costituisce dunque l'atto necessario per l'avvio dei compiti dell'Inail in ordine al riconoscimento delle prestazioni assistenziali, a nulla rilevando che la notizia dell'evento sia stata acquisita dal lavoratore o dall'Inail.

L'inoltro della certificazione sanitaria, pur ponendosi come momento centrale, non è sufficiente ad assicurare il rispetto degli obblighi prescritti dall'art.53 del DPR n.1124/65. Infatti, la sanzione amministrativa riguarda non solo le violazioni attinenti il rispetto dei termini, ma anche quelle relative a omissioni o infedeli indicazioni dei dati richiesti dalla normativa.

Se, pertanto, l'assicurato presenta il certificato medico direttamente all'Inail anziché al proprio datore di lavoro, il datore di lavoro dovrà comunque presentare la denuncia prevista dalla legge, su richiesta dell'Inail.

L'obbligo di denuncia della malattia professionale da parte del datore di lavoro, e dunque l'irrogazione della relativa sanzione in caso di omissione o ritardo, sono però subordinati alla trasmissione da parte dell'Inail, unitamente alla richiesta di denuncia, del certificato medico contenente tutti i requisiti previsti dal citato art.53, indispensabile allo stesso datore di lavoro per venire a conoscenza dello stato di salute del lavoratore²³.

Va sottolineato, inoltre, che la data di ricezione di richiesta della denuncia rimette in termini (5 giorni) il datore di lavoro per gli adempimenti di sua competenza.

La denuncia della malattia professionale per gli artigiani

Anche gli artigiani, nella veste di assicurati, debbono inoltrare all'Inail la denuncia di malattia professionale che li riguarda entro 15 giorni, corredando la denuncia dal certificato medico, a pena della perdita della copertura per i giorni antecedenti a quello della denuncia. Se l'artigiano si trova però in uno stato di impossibilità ad adempiere, l'obbligo di segnalare la malattia ricade sul sanitario che ha per primo accertato la malattia.

La denuncia della malattia professionale per il lavoratori agricoli

Per i lavoratori autonomi agricoli e per i subordinati a tempo determinato la denuncia deve essere fatta dal medico che accerta la malattia attraverso l'apposito modello "certificato-denuncia" entro 10 giorni dalla prima visita medica. Per quanto riguarda i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato valgono invece le stesse disposizioni previste per i lavoratori subordinati dell'industria, cioè che dell'obbligo di denuncia all'Inail si fa carico il datore di lavoro .

Conseguenze del riconoscimento della malattia professionale sul tasso applicato

Per ogni azienda, trascorsi i primi due anni di attività, il tasso medio di tariffa (elemento determinante ai fini del calcolo del premio assicurativo) è suscettibile di una variazione in

²³ La legge sulla *privacy*, del resto, consente al datore di lavoro di conoscere lo stato di salute del lavoratore per adempiere a precisi obblighi, tra cui quelli previsti nei confronti dell'Inail. Al riguardo il Provvedimento Generale del 2006 del Garante per la protezione dei dati personali ricorda, infatti, che "tra le fattispecie più ricorrenti deve essere annoverata la denuncia all'Istituto assicuratore avente ad oggetto infortuni e malattie professionali occorsi ai lavoratori; essa, infatti, per espressa previsione normativa, deve essere corredata da specifica certificazione medica (artt. 13 e 53 D.P.R. n.1124/1965)".

relazione all'andamento infortunistico. Anche il riconoscimento di malattie professionali incide su tale meccanismo automatico.

È allora importante chiarire gli attuali criteri applicati dall'Inail circa l'attribuzione della malattia professionale alla Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) aziendale.

Innanzitutto va ricordato il principio generale enunciato nella circolare Inail n.23/88, in base al quale il caso di malattia professionale va imputato alla posizione assicurativa intestata all'impresa alle cui dipendenze il lavoratore ha espletato da ultimo la specifica attività rischiosa e, secondo il giudizio medico-legale, ha presumibilmente contratto la tecnopatia. Qualora all'interno della PAT siano presenti più voci di tariffa il caso di malattia professionale deve essere riferito alla specifica voce relativa alla lavorazione svolta dal dipendente tecnopatico.

Il principio generale di cui sopra si applica anche quando siano intervenute variazioni di elementi non incidenti sulla natura del rischio assicurato e cioè variazioni che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.25, co.2 delle M.A.T., non hanno influenza sul decorso dell'andamento infortunistico²⁴.

In tale ambito rientrano anche i casi di subentro di un soggetto giuridico diverso dal precedente imprenditore (derivante da cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda; scissione societaria ecc), purché il subentro stesso determini anche il trasferimento del medesimo rischio in precedenza assicurato²⁵.

Il principio generale non può essere applicato quando la specifica attività rischiosa (quella, cioè, che secondo il giudizio medico-legale ha presumibilmente determinato la malattia professionale), anche se svolta dalla stessa impresa, abbia subito variazioni tali da determinare una classificazione tariffaria diversa da quella in precedenza applicata (applicazione di una voce diversa).

In questo caso la malattia professionale non sarà imputata alla PAT aziendale, ma ad una posizione Inail convenzionale (*c.d. fittizia*).

Va però precisato che, qualora la diversa classificazione tariffaria sia determinata esclusivamente dal passaggio dell'azienda a una diversa gestione tariffaria e non da una effettiva variazione della lavorazione svolta dall'impresa (è il caso, ad esempio, dell'impresa artigiana che divenga industriale per sopravvenuto superamento del limite dimensionale), l'imputazione dell'eventuale caso di malattia professionale deve essere effettuato sulla PAT alla corrispondente voce della diversa tariffa.

Si precisa, infine, che l'applicazione di una diversa classificazione tariffaria che sia determinata, nel passaggio da una tariffa a un'altra, dallo scorporo di voci preesistenti e non da un'effettiva variazione della lavorazione svolta dall'impresa, comporta l'imputazione dell'eventuale caso di malattia professionale alla corrispondente voce della nuova tariffa.

In sintesi il caso di malattia non va imputato a una specifica posizione assicurativa, bensì a una posizione "fittizia" nei seguenti casi:

²⁴ L'art.25 delle MAT prevede la irrilevanza delle variazioni che non comportino una modificazione nella natura del rischio già coperto dall'assicurazione, quali la variazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza del titolare stesso, la sede legale, il cambiamento di ragione sociale, il trasferimento dell'azienda, il passaggio del datore di lavoro ad una diversa gestione tariffaria.

In sostanza, il principio generale si applica non soltanto quando sia la stessa impresa (stesso soggetto giuridico) a subire variazioni non influenti sulla natura del rischio (variazione della sede di lavoro, variazioni anagrafiche del titolare dell'impresa individuale, variazione del rappresentante legale dell'impresa collettiva, modifica della denominazione o della ragione sociale dell'impresa collettiva, modifica della forma societaria, riconoscimento della qualifica di impresa industriale in capo ad una impresa già artigianale) ma anche nei casi di vero e proprio subentro di un soggetto giuridico diverso nel rischio assicurato (cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda; scissione societaria ecc).

²⁵ È cioè indispensabile, da un lato, la cessazione del rischio assicurato in capo al cedente e, dall'altro, l'assunzione dello stesso rischio in capo al cessionario. Il trasferimento può riguardare anche singoli rischi (nel caso, ad esempio, di cessione di ramo d'azienda), ma è necessario che la lavorazione svolta dal cessionario non assuma connotazioni tali da determinare una diversa classificazione tariffaria, come potrebbe verificarsi nel caso in cui il cessionario, pur mantenendo la vecchia produzione, introduca nuove tecniche che determinino l'applicazione di una voce di tariffa diversa da quella precedentemente applicata.

- ▶ l'impresa il cui rischio ha determinato la malattia ha cessato l'attività e non vi è altra impresa subentrata nel rischio stesso;
- ▶ al momento della denuncia della malattia professionale l'impresa svolge una lavorazione diversa da quella il cui rischio ha determinato la malattia, tale da comportare una diversa classificazione tariffaria;
- ▶ l'impresa il cui rischio ha determinato la malattia non è individuabile con certezza.

Evidentemente il caricamento del caso di malattia indennizzato in temporanea o in rendita sulla PAT "fittizia" non avrà influenze dirette su alcuna azienda in cui il tecnopatico abbia svolto attività lavorativa, mentre l'imputazione a una PAT aziendale specifica comporterà per la stessa un probabile aumento del premio assicurativo secondo le modalità stabilite dagli artt.19-25 delle MAT (DM 12/12/2000).

SEMINARI

Febbraio 2013



Centro Studi
Lavoro e Previdenza



Gruppo
EUROCONFERENCE
COSTRUIAMO COMPAGNIE

Seminario Specialistico - 1 giornata



SICUREZZA SUL LAVORO: GUIDA AGLI ADEMPIMENTI OPERATIVI

MILANO Hotel Michelangelo 27 febbraio 2013

[ACCEDI AL SITO](#)

Seminario Specialistico - mezza giornata



L'INVIO DEL PERSONALE ALL'ESTERO: LA DISCIPLINA 2013

BOLOGNA ZenHotel Europa 22 febbraio 2013 **VERONA** Hotel Crowne Plaza 28 febbraio 2013
MILANO Hotel Michelangelo 26 febbraio 2013

[ACCEDI AL SITO](#)

Seminario Specialistico - mezza giornata



LE NOVITA' DEL RINNOVO DEL CCNL METALMECCANICO

MILANO Hotel Michelangelo 21 febbraio 2013 **BOLOGNA** ZenHotel Europa 25 febbraio 2013

[ACCEDI AL SITO](#)

Per ulteriori informazioni contatta il numero 045.506199 e_mail formazione@cslavoro.it www.cslavoro.it